CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 19 marzo 2010 (24.03)
(Or. en)

7552/10

Fascicolo interistituzionale: 2008/0222 (COD)

ENER 81
ENV 174
CONSOM 30
CODEC 210

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. prop. Comm.	15906/08 ENER 390 ENV 847 CONSOM 188 CODEC 1585 (+ REV1 fr,de,en)
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) - *Modifiche risultanti dall'adozione del trattato FUE*

1. La sostanza della proposta di direttiva sull'etichettatura energetica è stata approvata nel trilogo informale del 17 novembre 2009 (doc. 16080/09). In tale occasione è stato confermato che le modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. saranno concordate in un secondo tempo.

2. Il 16 dicembre il Coreper ha approvato un mandato per la presidenza in vista dei negoziati con il Parlamento su queste modifiche. Successivamente il Parlamento europeo ha elaborato la sua posizione provvisoria.

   Da allora hanno avuto luogo varie riunioni informali di carattere tecnico tra la presidenza e rappresentanti del Parlamento e della Commissione su queste questioni in sospeso. Le istituzioni hanno inoltre concordato recentemente soluzioni applicabili orizzontalmente, riguardanti anche altri fascicoli (animali da compagnia, sistemi di trasporto intelligenti).

3. Dalle recenti consultazioni con il Parlamento europeo emerge che i testi riportati :

   - nell'allegato I, per quanto riguarda il considerando e gli articoli che devono essere modificati in seguito all'entrata in vigore del trattato FUE e sono ampiamente basati su testi concordati in precedenza[1]; e
   - nell'allegato II**,** per quanto la data di applicazione delle direttiva,

   sono accettabili per il Parlamento, previo espletamento delle sue procedure interne.

   L'allegato III contiene una dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nonché una dichiarazione della Commissione che sono entrambe copiate da altri fascicoli e dovrebbero essere iscritte a processo verbale della sessione del Consiglio in cui è adottata la direttiva.

4. Il Coreper è invitato ad approvare i testi riportati negli allegati I, II e III.

_____

[1] Le modifiche del testo rispetto all'ultima versione riportata nel documento 7491/10 figurano in **grassetto sottolineato**.

Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria

Considerando 14

(14) La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico durante l'uso. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso del suo lavoro preparatorio, anche a livello di esperti.

Il resto del considerando 14 rimane invariato.

Articolo 11
Esercizio della delega

1. I poteri per adottare gli atti delegati di cui all'articolo 10 sono conferiti alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di 5 anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell'articolo 11 bis.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. I poteri per adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter.

Articolo 11 bis
Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un periodo ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione e prende effetto immediatamente o in una data ulteriore ivi specificata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 11 ter
Opposizione agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono opporsi all'atto delegato entro un termine di **2** mesi a decorrere dalla data di notifica.
   Tale periodo è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio[1]**.**
2. Se, una volta scaduto questo termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nelle disposizioni del medesimo.
   L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

[1] La presidenza propone di adottare l'approccio orizzontale già concordato per altri fascicoli riguardanti il termine per l'opposizione agli atti delegati.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio si oppone a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone motiva l'opposizione all'atto delegato.

ALLEGATO II

DATA DI APPLICAZIONE

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il…[1]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

   Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal…[2].

   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento nonché la forma redazionale di detta indicazione sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

_____

[1] GU: 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
[2] GU: 12 mesi e **30** giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO III

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'articolo 290 del trattato FUE

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o singoli atti legislativi che contengano disposizioni di questo tipo."

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione europea prende atto del fatto che, tranne i casi per i quali l'atto legislativo dispone una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che la notifica degli atti delegati debba tenere conto dei periodi di inattività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le rispettive prerogative entro le scadenze fissate nei relativi atti legislativi ed è pronta ad agire di conseguenza."